

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

DUP 2024 – 2026

e documenti allegati



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 20 del 18/12/2023

PARERE SUL DUP 2024-2026

Premesso che l'organo di revisione:

Vista la proposta di delibera di CIA n. 48 del 04.12.2023 avente ad oggetto “**Approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026, ai sensi dell’art. 170, comma 1, D.LGS n. 267/2000**”;

Vista la proposta di delibera di CIA n. 49 del 04/12/2023 avente ad oggetto “ **Approvazione Bilancio di previsione esercizi 2024 2025 2026.**”;

Tenuto conto che:

a) l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”

-al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.”;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP,

l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Visto l'articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita:

"Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- b) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUPS e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

L'Egas non è interessato all'obbligo di redigere il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

2) Programmazione del fabbisogno del personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2024/2026, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente con le disposizioni attuali, proposta n. 47 del 04/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale." Verbale del Collegio dei Revisori n.19 del 18/12/2023.

L'articolo 9, comma 36, del D.L. 78/2010, prevede che "Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzione da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze";

La nota della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 1529 del 02/02/2017, avente ad oggetto "Applicabilità all'Ente di governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) dell'art. 9, comma 36 del decreto legge 78/2010 e definizione dei tetti di spesa per l'applicazione della spending review., con la quale, preso atto del parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, si afferma che l'Ente di governo dell'Ambito della Sardegna può essere considerato un ente di nuova istituzione e rientra, in quanto tale, nell'ambito di applicazione dell'art.9, comma 36 del decreto legge n.78/2010;

L'art. 9 comma 28 del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazioni nella legge n.122/2010, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1 quater del decreto-legge n.113/2016, convertito con nella legge n.160/2016, prevede che per le forme di lavoro flessibile viene stabilito un limite di spesa pari alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Poiché l'Egas è un ente di nuova istituzione, l'anno di riferimento quale limite alla spesa per le forme di lavoro flessibile è il 2017, anno in cui si è verificata la necessità di ricorrere a tali fattispecie per far fronte ad esigenze straordinarie di gestione degli adempimenti amministrativi e tecnici.

La nuova Programmazione dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2024-2026, prevede per il **tempo**

indeterminato quanto segue:



Anno 2024 :

- assunzione di una categoria in posizione economica D1 nell'area dei funzionari ed E.Q. D1 avente profilo professionale "Istruttore Direttivo Tecnico";

Anno 2025 :

- nessuna assunzione;

Anno 2026 :

- nessuna assunzione.

Di programmare le seguenti assunzioni a tempo pieno e determinato:

Anno 2024: • assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000 di 1 dirigente amministrativo – contabile qualora alla data del 27.04.2024 il posto dovesse risultare temporaneamente non coperto. Tale spesa sarebbe esclusa dal tetto di spesa di cui sopra.

Anno 2025:

- nessuna assunzione;

Anno 2026:

- nessuna assunzione.

La spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione è pari ad €. 1.291.565,48 e rientra nei limiti della spesa previsti per l'Ente, pari ad euro 1.325.000,00;

Si ricorda che il programma oltre ad essere parte integrante del DUP come previsto dal principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2001, rappresenta una sezione del PIAO, sezione obbligatoria anche per gli enti locali con dipendenti inferiori alle 50 unità.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è il documento unico di gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Considerato le tempistiche di adozione di tale atto, entro il 31 gennaio o in caso di differimento del termine 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio, il revisore non può che auspicare l'integrazione tra pianificazione economico-finanziaria e pianificazione integrata finalizzata all'orizzonte comune delle diverse prospettive programmatiche: il valore pubblico atteso dal territorio. Il piano dei fabbisogni, o meglio oggi l'apposita sezione del Piao, rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il Dup, quindi in assenza del documento programmatico, in base al principio contabile, con riferimento al personale, nella Sezione strategica del Dup si riporta la disponibilità e la gestione del personale, nonché la programmazione del relativo fabbisogno.

In mancanza del documento programmatico propedeutico nel bilancio di previsione si riportano le risorse destinate al personale, quantificandole sulla base dell'ultimo documento programmatico

approvato, che produce difficoltà quando bisogna reperire le risorse necessarie intervenendo su una manovra di bilancio definita per fronteggiare eventuali maggiori necessità sopraggiunte.

Pertanto, al fine di ricostruire un corretto ciclo di programmazione, che vede nella sede naturale del Dup la definizione dei programmi tenuto conto delle risorse disponibili e dei numerosi limiti gravanti sulla spesa del personale, sarebbe opportuno ripensare la tempistica di approvazione dei vari documenti programmatici, riallineandola con quella del Dup. Il Piao, quindi, è lo strumento di programmazione che evidenzia la necessità di riallineare la programmazione delle linee di mandato agli out come identificati nella SeS del Dup e operativamente declinati nel Peg transitando per la SeO del Dup. Questi obiettivi, devono spingere l'ente a dotarsi di un'organizzazione adeguata, rivedendone i processi e le skills del personale, prevedendo un piano di formazione in grado di colmare i gap rispetto alle competenze richieste.

3) Piano triennale degli acquisti di beni e servizi non è stato predisposto in quanto l'Ente non prevede di effettuare acquisti di beni e servizi superiori ai nuovi valori.

Si ricorda che il nuovo codice degli appalti, con l'art. 37 ha modificato il piano portando la previsione su base triennale e non più biennale. Lo stesso articolo, al comma 3, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: "Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), vale a dire di importo unitario stimato pari o superiore a 140 mila euro.

Si ricorda che lo stesso dovrà sempre risultare coerente anche con i progetti PNRR. (Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 – Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR).

Si invita pertanto ad un'attenta e scrupolosa applicazione della normativa.

4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024/2026.

L'Egas non è interessato all'obbligo di redigere il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

5) Programma annuale degli incarichi.

Attualmente è previsto un affidamento di incarichi di collaborazione autonoma per il 2024 di €. 60.000,00 per supporto agli uffici per attività legale ed amministrativa.

Il Programma degli incarichi di consulenza o collaborazione è inserita nel DUP.

Relativamente al PNRR Il DUP deve obbligatoriamente avere una sezione specifica (ATTUAZIONE PNRR) e una sezione operativa specificandone gli aspetti finanziari.

Nello specifico:

- a) Deve essere aggiornato il DUP nella parte strategica e operativa;
- b) la sezione strategica deve essere in linea con gli indirizzi della programmazione PNRR per gli anni oggetto dell'intervento;
- c) devono essere richiamati e riportati i risultati attesi sul PNRR;
- d) deve essere riportato specificatamente per ogni intervento: Missione, Componente, Intervento, TITOLO, CUP, Importo, ultima scadenza del cronoprogramma;
- e) deve essere adeguata la parte che concerne la semplificazione amministrativa, in particolare in tema di appalti;
- f) deve essere implementato il Piano triennale delle opere pubbliche e il Piano triennale degli acquisti di beni e servizi;



- g) devono essere evidenziati i milestone e target relativamente ai progetti PNRR;
- h) deve essere valutata un'analisi dei punti di forza, dei punti deboli (swot) relativa agli obiettivi del PNRR da raggiungere e agli effetti positivi sul benessere del cittadino e dell'economia turistica del territorio;
- i) la sezione operativa, deve individuare nella parte entrata l'analisi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per attuare il PNRR;
- j) nella parte spesa, deve descrivere i programmi, valutare gli impegni e cronoprogrammi in coerenza con quanto indicato nelle convenzioni Ministero/Soggetto Attuatore;

Visto tutto quanto sopradetto,

Esprime parere favorevole

sulla coerenza, congruità ed attendibilità delle previsioni contenute nel Documento Unico di Programmazione con gli atti relativi al Bilancio 2024/2026.

Eventuali modifiche normative connesse alla manovra finanziaria 2024, saranno recepite nella nota di aggiornamento di cui all'art.170 comma 1 del TUEL 267/2000 e s.m.i. che verrà presentata al Consiglio Comunale contestualmente allo schema di bilancio 2024-2026.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Simona Scanu



Dott.ssa Valeria Usai



Dott. Graziano Costa

